



24664/22

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****SESTA SEZIONE CIVILE - L**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARGHERITA MARIA LEONE - Presidente -  
Dott. GABRIELLA MARCHESE - Consigliere -  
Dott. DANIELA CALAFIORE - Consigliere -  
Dott. ILEANA FEDELE - Consigliere -  
Dott. FRANCESCO BUFFA - Rel. Consigliere -

Oggetto

PREVIDENZA  
ALTRO

Ud. 05/04/2022 - CC

R.G.N. 22585/2020

  
Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 22585-2020 proposto da:

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, GIUSEPPINA GIANNICO, SERGIO PREDEN;

**- ricorrente -****contro**

VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALLADIER 53, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO ALLEGRA, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO NAVACH;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 582/2020 del TRIBUNALE di TRANI,  
depositata il 22/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non  
partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.  
FRANCESCO BUFFA.

proc. N. 22585/20 tra INPS(Parte ricorrente) a(Parte controricorrente)

Con sentenza del 22.6.20 il tribunale di Trani ha accertato la ricorrenza in capo all'assistita in epigrafe delle condizioni sanitarie per beneficiare dell'assegno di invalidità dalla data della domanda amministrativa.

Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per un motivo cui resiste l'assistita con controricorso.

L'INPS lamenta vizio di ultrapetizione rispetto alle conclusioni della parte, e ciò in quanto, mentre la parte nelle conclusioni aveva chiesto il rioscimento della prestazione con decorrenza come da consulenza, e dunque con decorrenza solo dalla data della visita peritale, il giudice aveva poi effettuato l'accertamento dell'invalidità con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.

Questa Corte è consapevole che Sez. I, Sentenza n. 22626 del 03/10/2013 (Rv. 628492 - 01) ha affermato che nel giudizio di appello secondo il rito del lavoro, la mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni di domande ed eccezioni già proposte normalmente implica una presunzione di abbandono delle stesse, salvo che il giudice del merito accerti, sulla base di elementi sufficienti - desumibili dalla condotta processuale complessiva delle parti o dalla stretta connessione tra la domanda non riproposta con quelle specificamente formulate - che la parte abbia inteso insistere nelle conclusioni già avanzate nonostante l'omissione materiale.

Il Collegio ritiene tuttavia che il principio non sia applicabile al caso di specie ed al procedimento ex art. 445 bis c.p.c., ove si tratta di mero accertamento tecnico preventivo nel quale le conclusioni della parte non assumono autonomia rispetto alla domanda introduttiva del procedimento, destinata a spiegare effetti pieni fino al momento della decisione.

Il giudice di merito, del resto, nel riconoscere la sussistenza delle condizioni sanitarie dalla domanda amministrativa, con valutazione qui non censurabile, non ha ravvisato una modifica della domanda giudiziaria originaria, non solo in quanto la stessa è stata confermata nel contenuto essenziale (relativo alla ~~sussistenza~~ <sup>sussistenza</sup> dell'invalidità, invece negata in sede amministrativa), ma soprattutto perché nessuna modifica è mai stata formalmente richiesta dalla parte rispetto alla domanda di accertamento proposta nel ricorso introduttivo.

Ciò è tanto più vero ove, come nel caso di specie, la parte ha chiesto anche nelle c.d. conclusioni l'accertamento del suo stato invalidante, limitandosi ad indicare solo una erronea decorrenza.

Ne deriva il rigetto del ricorso.

Spese secondo soccombenza.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

p.q.m.

Rigetta il ricorso;

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 1.200,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile 2022.

Il Presidente

Margherita Maria Leone

**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**



oggi **11 AGO 2022**  
IL CANCELLIERE ESPERTO  
Sabrina Belmonte

*Sabrina Belmonte*

*[Handwritten mark]*